

CAPO III

Misure immediate di semplificazione per le imprese

Art. 35

Sostituzione del parere di conformità e del certificato di prevenzione a fini incendi

1. Il certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è sostituito dalla dichiarazione di conformità delle costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti, e delle modifiche ad essi relativi, di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti, rilasciata, in fase di progettazione, dal progettista delle opere e, in fase di collaudo, dal medesimo progettista ovvero dal direttore dei lavori, che a tal fine devono essere muniti di idonea polizza assicurativa per responsabilità professionale.
2. Fermi restando gli obblighi dei responsabili delle attività e fatte salve le visite tecniche a campione disposte dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, con la periodicità prevista dalle disposizioni vigenti per il rinnovo del certificato, i titolari dell'attività richiedono ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e presentano al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco una perizia attestante che la situazione riscontrata alla data del rilascio della dichiarazione di cui al comma 1 non è mutata.
3. Resta ferma la competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 21

Delega in materia di procedure semplificate per il rilascio del certificato di prevenzione incendi

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, uno o più decreti legislativi, preordinati ad assicurare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza della collettività, una semplificazione delle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, che assicuri una effettiva riduzione degli adempimenti amministrativi e dei costi delle imprese, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) diversificazione delle procedure e dei tempi per le attività aventi natura semplice o complessa;
- b) diversificazione delle procedure e dei tempi in relazione alle attività disciplinate da norme tecniche, rispetto a quelle che, in relazione alla loro peculiare natura, non sono riconducibili ad una espressa disciplina tecnica;
- c) disciplina dell'istituto "di inizio attività", di cui al comma 5 dell'articolo 3 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37;
- d) adozione di strumenti telematici per il rilascio del certificato di prevenzione incendi;
- e) individuazione di un costo forfettario massimo sia per le attività semplici ed assoggettate a norme tecniche, che per quelle complesse.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni, i provvedimenti possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi all'entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi ed integrativi.